

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 88

45° anno

4 aprile 2002

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2002, del 1° febbraio 2002, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 1
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2002, del 1° febbraio 2002, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 3
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2002, del 1° febbraio 2002, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 5
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2002, del 1° febbraio 2002, che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE** 7

1

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★	Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2002, del 1° febbraio 2002, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	9
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2002, del 1° febbraio 2002, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	12
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 7/2002, del 1° febbraio 2002, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE	14
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 8/2002, del 1° febbraio 2002, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE	18
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 9/2002, del 1° febbraio 2002, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE	20
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 10/2002, del 1° febbraio 2002, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE	22

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 1/2002

del 1° febbraio 2002

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 153/2001 del Comitato misto SEE dell'11 dicembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2908/2000 della Commissione, del 29 dicembre 2000, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 807/2001 della Commissione, del 25 aprile 2001, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU L 65 del 7.3.2002, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 72.

⁽³⁾ GU L 118 del 27.4.2001, pag. 6.

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32000 R 2908**: Regolamento (CE) n. 2908/2000 della Commissione, del 29 dicembre 2000 (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 72),
- **32001 R 0807**: Regolamento (CE) n. 807/2001 della Commissione, del 25 aprile 2001 (GU L 118 del 27.4.2001, pag. 6).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 2908/2000 e (CE) n. 807/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 2/2002****del 1° febbraio 2002****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 155/2001 del Comitato misto SEE dell'11 dicembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/21/CE della Commissione, del 5 marzo 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per includervi le sostanze attive amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/28/CE della Commissione, del 20 aprile 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva KBR 2738 (fenhexamid) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/36/CE della Commissione, del 16 maggio 2001, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/47/CE della Commissione, del 25 giugno 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva Paecilomyces fumosoroseus (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874) ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/49/CE della Commissione, del 28 giugno 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) ⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ GU L 65 del 7.3.2002, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 69 del 10.3.2001, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 113 del 24.4.2001, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 164 del 20.6.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 175 del 28.6.2001, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61.

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32001 L 0021**: Direttiva 2001/21/CE della Commissione, del 5 marzo 2001 (GU L 69 del 10.3.2001, pag. 17),
- **32001 L 0028**: Direttiva 2001/28/CE della Commissione, del 20 aprile 2001 (GU L 113 del 24.4.2001, pag. 5),
- **32001 L 0036**: Direttiva 2001/36/CE della Commissione, del 16 maggio 2001 (GU L 164 del 20.6.2001, pag. 1),
- **32001 L 0047**: Direttiva 2001/47/CE della Commissione, del 25 giugno 2001 (GU L 175 del 28.6.2001, pag. 21),
- **32001 L 0049**: Direttiva 2001/49/CE della Commissione, del 28 giugno 2001 (GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2001/21/CE, 2001/28/CE, 2001/36/CE, 2001/47/CE e 2001/49/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 3/2002****del 1° febbraio 2002****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 156/2001 del Comitato misto SEE dell'11 dicembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/447/CE della Commissione, del 13 giugno 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato e ai pannelli leggeri autoportanti a struttura mista ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/553/CE della Commissione, del 6 settembre 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alla resistenza esterna all'azione del fuoco dei rivestimenti per tetti ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/605/CE della Commissione, del 26 settembre 2000, che modifica la decisione 96/603/CE recante l'elenco di prodotti delle classi A «Nessun contributo all'incendio» di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/606/CE della Commissione, del 26 settembre 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda sei prodotti per il benessere tecnico europeo senza orientamenti ⁽⁵⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32000 D 0447**: Decisione 2000/447/CE della Commissione, del 13 giugno 2000 (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 40),

⁽¹⁾ GU L 65 del 7.3.2002, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 235 del 19.9.2000, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 258 del 12.10.2000, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 258 del 12.10.2000, pag. 38.

- **32000 D 0553**: Decisione 2000/553/CE della Commissione, del 6 settembre 2000 (GU L 235 del 19.9.2000, pag. 19),
- **32000 D 0605**: Decisione 2000/605/CE della Commissione, del 26 settembre 2000 (GU L 258 del 12.10.2000, pag. 36),
- **32000 D 0606**: Decisione 2000/606/CE della Commissione, del 26 settembre 2000 (GU L 258 del 12.10.2000, pag. 38).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2000/447/CE, 2000/553/CE, 2000/605/CE e 2000/606/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 4/2002****del 1° febbraio 2002****che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 48/2001 del Comitato misto SEE del 30 marzo 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/497/CE della Commissione, del 15 giugno 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a carattere personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 5ec (decisione 2000/520/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo viene inserito il punto seguente:

- «5ed. **32001 D 0497**: Decisione 2001/497/CE della Commissione, del 15 giugno 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a carattere personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 19), rettificata dalla GU L 253 del 21.9.2001, pag. 34.»

Articolo 2

I testi della decisione 2001/497/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 158 del 14.6.2001, pag. 63.

⁽²⁾ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 19.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 5/2002****del 1° febbraio 2002****che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 158/2001 del Comitato misto SEE dell'11 dicembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) La direttiva 93/89/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture ⁽²⁾, è stato integrato nell'accordo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 7/94 ⁽³⁾.
- (3) Il 5 luglio 1995 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la direttiva 93/89/CEE.
- (4) Gli effetti della direttiva 93/89/CEE sono stati preservati nelle Comunità europee fino all'adozione, da parte del Consiglio, di una nuova direttiva.
- (5) È stata quindi adottata la direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture ⁽⁴⁾.
- (6) La direttiva 1999/62/CE deve essere integrata nell'accordo.
- (7) La direttiva 93/89/CEE deve di conseguenza essere cancellata dall'accordo.
- (8) In considerazione delle caratteristiche specifiche del suo sistema stradale, la Norvegia può imporre pedaggi e diritti d'utenza sui veicoli che utilizzano una gamma più ampia di strade rispetto a quanto stabilito nella direttiva.
- (9) La Svizzera ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2001, un pedaggio per veicoli commerciali pesanti, applicabile su tutte le arterie stradali, come indicato nell'accordo sui trasporti terrestri concluso con la Comunità europea il 21 giugno 1999, da riscuotersi ai posti di frontiera in base ai chilometri percorsi e alle caratteristiche del veicolo.

⁽¹⁾ GU L 65 del 7.3.2002, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 279 del 12.11.1993, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 160 del 28.6.1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42.

- (10) Il Liechtenstein, in virtù del trattato che istituisce una unione doganale con la Svizzera, non possiede posti di frontiera lungo i confini con detto paese. Al fine di continuare a mantenere libero il passaggio di tale frontiera, il Liechtenstein ha introdotto, alla stessa data del 1° gennaio 2001, un pedaggio per veicoli commerciali pesanti, applicabile su tutte le arterie stradali, sulla base di un accordo bilaterale tra la Svizzera e il Liechtenstein come pure sulla base della legislazione del Liechtenstein, corrispondente al pedaggio imposto dalla Svizzera sui veicoli commerciali pesanti.
- (11) La direttiva 1999/62/CE permette l'imposizione di oneri (pedaggi) sull'utilizzo delle strade della categoria più alta presente in uno Stato membro qualora quest'ultimo non possieda una rete autostradale [articolo 7, paragrafo 2, lettera a)]. Di conseguenza, il Liechtenstein, che non dispone di una rete autostradale, può imporre oneri (pedaggi) sull'utilizzo delle proprie strade della categoria più alta.
- (12) Tuttavia, non è possibile determinare i chilometri percorsi in Liechtenstein sulle strade della categoria più alta.
- (13) La direttiva 1999/62/CE richiede che gli oneri (le tariffe dei pedaggi) siano basati sui costi delle infrastrutture (articolo 7, paragrafo 9).
- (14) Le tariffe applicabili ai veicoli commerciali pesanti sono state fissate in base ai costi delle infrastrutture svizzere, che differiscono dai costi delle infrastrutture del Liechtenstein.
- (15) Di conseguenza, il pedaggio per veicoli commerciali pesanti dovrebbe essere modificato per conformarlo alla direttiva 1999/62/CE ai fini della sua applicazione al Liechtenstein.
- (16) A fini di semplicità, l'adeguamento del pedaggio per veicoli commerciali pesanti dovrebbe essere effettuato in modo globale e assumere quindi la forma di una riduzione forfetaria del numero di chilometri da considerare per il calcolo del pedaggio riscosso in Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 18a dell'allegato XIII dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«**399 L 0062:** Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:
- Islanda: Þungaskattur,
 - Liechtenstein: Motorfahrzeugsteuer,
 - Norvegia: Vektårsavgift.”;
- b) nella situazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, per quanto concerne gli Stati EFTA, anziché “la Commissione” leggasi “l'autorità di vigilanza EFTA”;
- c) per quanto concerne gli Stati EFTA, l'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:
- “Gli Stati EFTA continuano ad applicare le proprie disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in modo tale da evitare distorsioni della concorrenza, ossia assicurandosi che l'importo relativo a ciascuna delle categorie o sottocategorie di veicoli di cui all'allegato I della direttiva non sia inferiore al livello minimo stabilito in detto allegato.

Fatto salvo l'articolo 6 della direttiva 92/106/CEE (*), gli Stati EFTA non possono concedere esenzioni o riduzioni concernenti le tasse di cui all'articolo 3 che distorcano la concorrenza, ossia che riducano l'importo della tassa applicabile ad un livello inferiore a quello menzionato al paragrafo precedente.

(*) GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38.”;

d) alla fine dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il comma seguente:

“Nel caso della Norvegia, possono essere imposti pedaggi e diritti d'utenza anche su specifiche strade secondarie. Nel caso del Liechtenstein, possono essere imposti pedaggi e diritti d'utenza sulla categoria di arterie stradali più alta, ai sensi delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma del paragrafo 9.”;

e) all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), è aggiunto il testo seguente:

“Per quanto concerne gli Stati EFTA, la summenzionata consultazione avviene nei confronti dell'autorità di vigilanza EFTA.”;

f) all'articolo 7, paragrafo 9, al fondo, è aggiunto il comma seguente:

“A decorrere dal 1° gennaio 2001 il Liechtenstein può imporre un pedaggio (tassa sui veicoli commerciali pesanti) al livello fissato in Svizzera per la medesima categoria di veicoli e in conformità del medesimo sistema applicato in Svizzera. All'entrata in vigore della presente decisione, il numero di chilometri da considerare per il computo del pedaggio da pagare sarà basato sul totale dei chilometri percorsi, ridotto di tre chilometri per ciascun passaggio della frontiera Liechtenstein/Austria presso Schaanwald/Tisis.

Qualora il volume del traffico al posto di frontiera di Schaanwald/Tisis aumenti in modo sproporzionato rispetto agli altri posti di frontiera della regione in seguito a deviazioni di traffico, il Liechtenstein, previa consultazione del comitato misto e sua approvazione, può diminuire la deduzione dei tre chilometri alla frontiera Schaanwald/Tisis.”.

Articolo 2

I testi della direttiva 1999/62/CE nelle lingue islandese e norvegese, che saranno pubblicate nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 6/2002****del 1° febbraio 2002****che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 158/2001 del Comitato misto SEE dell'11 dicembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/53/CE della Commissione, del 10 luglio 2001, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 56d (direttiva 96/98/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32001 L 0053**: Direttiva 2001/53/CE della Commissione, del 10 luglio 2001 (GU L 204 del 28.7.2001, pag. 1)».

Articolo 2

I testi della direttiva 2001/53/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 65 del 7.3.2002, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 204 del 28.7.2001, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 7/2002****del 1° febbraio 2002****che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 163/2001 del Comitato misto SEE dell'11 dicembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/397/CE della Commissione, del 7 maggio 2001, che modifica la decisione 98/483/CE che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per le lavastoviglie ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/405/CE della Commissione, del 4 maggio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/540/CE della Commissione, del 9 luglio 2001, che modifica la decisione 98/634/CE, del 2 ottobre 1998, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i materassi da letto ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/607/CE della Commissione, del 19 luglio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/608/CE della Commissione, del 19 luglio 2001, che proroga il periodo di validità della decisione 1999/10/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/686/CE della Commissione, del 22 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 65 del 7.3.2002, pag. 44.

⁽²⁾ GU L 139 del 23.5.2001, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 142 del 29.5.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 18.7.2001, pag. 50.

⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 4.

- (8) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/687/CE della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/688/CE della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo e ai substrati di coltivazione ⁽⁹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/689/CE della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lavastoviglie ⁽¹⁰⁾.
- (11) Le decisioni 2001/405/CE, 2001/686/CE, 2001/687/CE e 2001/688/CE prevedono che siano contemporaneamente validi due criteri per il marchio di qualità ecologica per un periodo di 12 mesi a partire dall'entrata in vigore delle decisioni,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al punto 2d (decisione 98/483/CE della Commissione) viene aggiunto il testo seguente:
- «, modificata da:
- **32001 D 0397**: Decisione 2001/397/CE della Commissione del 7 maggio 2001 (GU L 139 del 23.5.2001, pag. 21).»;
- 2) l'attuale punto 2es diventa il punto 2esa;
- 3) dopo il punto 2er (decisione 1999/698/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
- «2es. **32001 D 0405**: Decisione 2001/405/CE della Commissione, del 4 maggio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (GU L 142 del 29.5.2001, pag. 10).»;
- 4) il punto 2esa è soppresso a decorrere dal 18 giugno 2002;
- 5) al punto 2em (decisione 98/634/CE della Commissione) viene aggiunto il punto seguente:
- «, modificata da:
- **32001 D 0540**: Decisione 2001/540/CE della Commissione del 9 luglio 2001 (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 50).»;
- 6) dopo il punto 2esa (decisione 98/94/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
- «2et. **32001 D 0607**: Decisione 2001/607/CE della Commissione, del 19 luglio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti (GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 30, rettificata dalla GU L 334 del 18.12.2001 pag. 34).»;

⁽⁸⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 17.

⁽¹⁰⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 23.

- 7) al punto 2eh (decisione 1999/10/CE della Commissione) viene aggiunto il testo seguente:
- «, modificata da:
- **32001 D 0608**: Decisione 2001/608/CE della Commissione del 19 luglio 2001 (GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 43).»;
- 8) l'attuale punto 2ep diventa il punto 2epa;
- 9) dopo il punto 2eo (decisione 1999/179/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
- «2ep. **32001 D 0686**: Decisione 2001/686/CE della Commissione, del 22 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer (GU L 242 del 12.9.2001, pag. 4, rettificata dalla GU L 334 del 18.12.2001, pag. 35).»;
- 10) il punto 2epa è soppresso a decorrere dal 1° ottobre 2002;
- 11) l'attuale punto 2er diventa il punto 2era;
- 12) dopo il punto 2eq (decisione 1999/427/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
- «2er. **32001 D 0687**: Decisione 2001/687/CE della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili (GU L 242 del 12.9.2001, pag. 11).»;
- 13) il punto 2era è soppresso a decorrere dal 1° ottobre 2002;
- 14) l'attuale punto 2ec diventa il punto 2eca;
- 15) dopo il punto 2eb (decisione 94/10/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
- «2ec. **32001 D 0688**: Decisione 2001/688/CE della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo e ai substrati di coltivazione (GU L 242 del 12.9.2001, pag. 17).»;
- 16) il punto 2eca è soppresso a decorrere dal 1° ottobre 2002;
- 17) l'attuale punto 2d diventa il punto 2da;
- 18) dopo il punto 2c (decisione 2000/45/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
- «2d. **32001 D 0689**: Decisione 2001/689/CE della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lavastoviglie (GU L 242 del 12.9.2001, pag. 23).»;
- 19) il punto 2da è soppresso a decorrere dal 1° ottobre 2002.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2001/397/CE, 2001/405/CE, 2001/540/CE, 2001/607/CE rettificata dalla GU L 334 del 18.12.2001, pag. 34, 2001/608/CE, 2001/686/CE rettificata dalla GU L 334 del 18.12.2001, pag. 35, 2001/687/CE, 2001/688/CE e 2001/689/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 8/2002****del 1° febbraio 2002****che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 163/2001 del Comitato misto SEE dell'11 dicembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/204/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2001, che complementa la direttiva 90/219/CEE relativamente ai criteri per stabilire la sicurezza per la salute umana e per l'ambiente di alcuni tipi di microrganismi geneticamente modificati ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 24 (direttiva 90/219/CEE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32001 D 0204:** Decisione 2001/204/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2001 (GU L 73 del 15.3.2001, pag. 32)».

Articolo 2

I testi della decisione 2001/204/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(¹) GU L 65 del 7.3.2002, pag. 44.

(²) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 32.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 9/2002****del 1° febbraio 2002****che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo in prosieguo «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 163/2001 del Comitato misto SEE, dell'11 dicembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) La decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi ⁽²⁾ deve essere integrata nell'accordo.
- (3) La decisione 2001/118/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001, che modifica l'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE ⁽³⁾, deve essere integrata nell'accordo.
- (4) La decisione 2001/119/CE della Commissione, del 22 gennaio 2001, che modifica la decisione 2000/532/CE che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi ⁽⁴⁾ deve essere integrata nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del secondo trattino del punto 27 (direttiva 75/442/CEE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo è sostituito dal seguente:

«**32000 D 0532:** Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000 (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).»

⁽¹⁾ GU L 65 del 7.3.2002, pag. 44.

⁽²⁾ GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 47 del 16.2.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 47 del 16.2.2001, pag. 32.

Articolo 2

Il testo del punto 32aa (direttiva 94/904/CEE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo è sostituito dal seguente:

«**32000 D 0532**: Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3) modificata da:

- **32001 D 0118**: Decisione 2001/118/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001 (GU L 47 del 16.2.2001, pag. 1),
- **32001 D 0119**: Decisione 2001/119/CE della Commissione, del 22 gennaio 2001 (GU L 47 del 16.2.2001, pag. 32).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della presente decisione si intendono adattate come segue:

Il Liechtenstein può, per quanto concerne i rifiuti pericolosi smaltiti o recuperati in Svizzera, applicare la normativa svizzera in materia di rifiuti pericolosi, applicabile in Liechtenstein ai sensi del trattato del 29 marzo 1923 sull'inclusione del Principato del Liechtenstein nell'unione doganale svizzera, considerando che tale normativa garantisce un livello equivalente di protezione dell'ambiente, come stabilito nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 91/156/CEE, nella direttiva 91/689/CEE del Consiglio, e come menzionato nel regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio.»

Articolo 3

I testi delle decisioni 2000/532/CE, 2001/118/CE e 2001/119/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2002, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 10/2002****del 1° febbraio 2002****che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 186/1999 del Comitato misto SEE del 17 dicembre 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2001/256/CE della Commissione, del 15 novembre 2000, relativa ai requisiti minimi per il controllo della qualità della revisione legale dei conti nell'UE ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 10 [regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio] dell'allegato XXII dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

11. **32001 H 0256**: Raccomandazione 2001/256/CE della Commissione, del 15 novembre 2000, relativa ai requisiti minimi per il controllo della qualità della revisione legale dei conti nell'UE (GU L 91 del 31.3.2001, pag. 91)».

Articolo 2

I testi della raccomandazione 2001/256/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 74 del 15.3.2001, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 91 del 31.3.2001, pag. 91.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND
